



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

Alle Istituzioni AFAM
c.a. delle e dei Presidenti
c.a. delle diretrici e dei direttori
amministrative/i e di ragioneria

Alle e ai Revisore/i dei conti

P.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
RGS – IGF
Ufficio IV

Oggetto: Articolo 57, comma 1, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 – Chiamenti applicativi in materia di compensi ai Presidenti ed ai componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM.

Lo scrivente Ministero, con nota prot. n. 6280 del 30 aprile 2024, ha fatto presente che: “*Con riferimento ai Presidenti e ai componenti del Consiglio di amministrazione, si rappresenta che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che, qualora gli stessi siano soggetti privati o pubblici in quiescenza, si applica l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che la carica sia espletata esclusivamente a titolo gratuito.*”

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, all'articolo 57, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica del comma 342 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ha stabilito che i compensi previsti per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni AFAM sono riconosciuti senza le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Pertanto, tenuto conto che con decreto di concerto MUR-MEF n. 295 del 5 febbraio 2024 è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la rideterminazione dei compensi spettanti agli Organi delle Istituzioni AFAM, le stesse sono tenute a riconoscere il compenso spettante ai Presidenti e ai componenti del Consiglio di amministrazione anche se gli interessati svolgono tutto o parte del mandato mentre sono in quiescenza.

Trattandosi di norma di interpretazione autentica, le Istituzioni sono tenute a corrispondere i compensi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e a titolo di arretrato, a chi abbia svolto le funzioni di Presidente o di componente del CdA mentre si trovava in quiescenza.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

Con riferimento alle somme già erogate ai Presidenti e/o ai membri del CdA a titolo di rimborso spese, si specifica che:

1. i rimborsi relativi a spese di missione, ossia ad attività istituzionali svolte al di fuori della sede dell'Istituzione, sono aggiuntivi rispetto al compenso e pertanto non incidono sull'importo dovuto a titolo di arretrato;
2. gli eventuali rimborsi di spese sostenute per il raggiungimento della sede dell'Istituzione o per la permanenza presso la sede stessa (compresi vitto e alloggio), che non sono dovuti in quanto spese a carico degli interessati, devono essere detratti dagli arretrati dei compensi.

Si ricorda che le risorse destinate ai maggiori oneri relativi ai compensi degli organi, decorrenti dal 1° gennaio 2022, vengono trasferite a codeste Istituzioni all'interno del fondo di funzionamento. Considerato che i trasferimenti per gli anni dal 2022 al 2025 sono stati effettuati conteggiando i compensi di Presidente e CdA a prescindere che i soggetti interessati fossero o meno in quiescenza, la corresponsione degli arretrati trova copertura finanziaria con le risorse già introitate ed eventualmente confluente nell'avanzo di amministrazione. Vista la primaria esigenza di garantire gli equilibri di bilancio, laddove l'Istituzione non abbia la disponibilità delle risorse necessarie nel bilancio del corrente esercizio potrà ricorrere alla rateizzazione di quanto dovuto.

Si segnala che le somme eventualmente erogate per il pagamento degli arretrati non concorrono alla quantificazione del limite di spesa, per l'acquisto di beni e servizi, previsto dal comma 591 della legge 160/2019.

Si ricorda infine che, come esplicitato già con nota n. 11638 del 21 agosto 2024, i compensi arretrati, ricorrendo i presupposti di cui all'art.17 comma 1 lettera b) del dPR n. 917/1986, sono soggetti a tassazione separata e pertanto agli stessi dovrà essere applicata l'aliquota IRPEF media dell'interessato (senza le relative addizionali regionali e comunali), oltre all'IRAP.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan